Provincia
di Pesaro e Urbino

UFFICIO ELETTORALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Le candidature alla carica di Consigliere della Provincia di Pesaro e Urbino devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale della Provincia di Pesaro e Urbino, sita in Pesaro, via Gramsci n. 4, 1 ° piano:

- dalle 8:00 alle 20:00 di domenica 8 novembre 2026
- dalle 8:00 alle 12:00 di lunedì 9 novembre 2026.

Per quanto concerne la giornata di domenica 8 novembre, sarà possibile provvedere alla consegna mediante prenotazione, rivolgendosi al Responsabile dell'Ufficio Elettorale dott. Feduzzi Marco al seguente numero 333-3804346.

Non è ammessa la presentazione di liste a mezzo posta elettronica o pec.

L'elezione alla carica di Consigliere Provinciale avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 6 e da non più di 12 candidati - sottoscritte, a norma dell'art. 1. c. 70, della L. 56/2014, da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Il numero minimo di sottoscrizioni verrà determinato in base al corpo elettorale verificato al 35° giorno antecedente le elezioni, risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale, predisposto entro il 30° giorno dalla votazione.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.

I candidati non possono sottoscrivere né la propria lista né le altre liste.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale.

Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale);

RAPPRESENTANZA DI ENTRAMBI I GENERI:

In applicazione dell'art.1, comma 71 della L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

DOCUMENTAZIONE

Sono stati predisposti dall'Ufficio elettorale i seguenti modelli:

- MODELLO 1 - Atto principale - Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere della provincia di Pesaro e Urbino – Elenco sottoscrittori;
- MODELLO 2 - Atto separato - Lista di candidati alla carica di Consigliere della provincia di Pesaro e Urbino – Elenco sottoscrittori;
- MODELLO 3 – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere della Provincia di Pesaro e Urbino.
- MODELLO 4 – Designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio e le sottosezioni elettorali.

La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'Ufficio elettorale mediante compilazione della dichiarazione da redigere sul modello appositamente predisposto e

pubblicato nell'apposita sezione del Sito istituzionale. Il medesimo modello contiene la lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, la denominazione della lista e il contrassegno, l'indicazione di due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni – anche presentatori di lista o candidati - incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale centrale e la sottosezione.

I sottoscrittori, ovvero gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale, provvedono alla sottoscrizione delle candidature utilizzando sia il MODELLO 1 - Atto principale, sia il MODELLO 2 - Atto separato. Per ogni sottoscrittore va indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, nome del comune nel quale sono stati eletti e carica ricoperta.

Alla dichiarazione di presentazione della candidatura della lista dei candidati a consigliere sono altresì allegate le dichiarazioni, autenticate, di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione sostitutiva (ex art. 46, D.P.R. 445/2000), di ogni candidato consigliere, attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge, anch'essa da redigere sul modello predisposto (MODELLO 3).

Si specifica che tutti i modelli contenenti più di una pagina, devono essere obbligatoriamente stampati in modalità fronte/retro in formato A3 – in modalità "opuscolo" (foglio fronte/retro di 4 pagine, lato corto).

DENOMINAZIONI E CONTRASSEGNI

Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Marche. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario

o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

AUTENTICAZIONE

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle dei sottoscrittori elettori richieste a corredo delle candidature) deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i. e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

I soggetti autorizzati all'autenticazione della sottoscrizione sono i seguenti (articolo 14 legge n. 53/1990): notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia; gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria

disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAR CONDICIO

Il punto 9 della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Interno n. 32/2014, recante le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale, indica che, poiché i candidati alle elezioni Provinciali sono Sindaci e consiglieri comunali in carica, nei loro confronti opera "il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28".

Nello specifico, l'art. 9, c. 1 della Legge n° 28/2000 dispone che "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

I candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze.

ELEZIONI TRASPARENTI

I candidati alla carica di Consigliere provinciale sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 3/2019 (Elezioni trasparenti).

In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale (22/11/2026), per ciascuna lista e candidato ad essa collegato sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione.

Il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato devono essere altresì pubblicati nel sito internet della lista ad essi collegata, il cui link di collegamento deve essere

prontamente comunicato all'amministrazione provinciale al fine della sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

In applicazione di tali disposizioni, ciascun delegato di lista, ovvero, qualora non individuato, ciascun capolista, trasmetteranno alla Provincia di Pesaro e Urbino in un'unica soluzione, i curricula e i certificati del casellario giudiziale di ciascun candidato collegato alla lista che rappresentano.